

MAISTO E ASSOCIATI



L'ATTIVITA' DEL PROCURATORE SPORTIVO

«Analisi dei regolamenti FIFA e FIGC, casi e questioni»

Venerdì 31 Marzo 2017 ore 15:30

Sala Duomo – Centro Congressi – Hotel Gallia



La tutela giurisdizionale a livello nazionale

TUTELA GIURISDIZIONALE ANTE 1 APRILE 2015

REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI DELLA FIGC 2007

ART. 23 Clausola Compromissoria

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la "Camera") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all'arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione.

REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI DELLA FIGC 2010

ART. 24 Clausola Compromissoria

«obbligatorietà di definire le controversie patrimoniali, fra agenti e propri clienti, mediante il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (il «TNAS»)»

LA PRIMA APERTURA ALLA GIURISDIZIONE STATALE

TAR LAZIO, SEZ. III 11 NOVEMBRE 2010, N. 5363

Ha ritenuto illegittimo l'art. 24, stabilendo che il ricorso all'arbitrato per definire le controversie in materia di diritti soggettivi patrimoniali deve essere conseguenza di una libera e concorde scelta fra le parti e non può essere imposta in via autoritativa

La sentenza offre un'interessante ricostruzione della natura dell'attività dell'agente di calciatori definito come un «libero professionista» che svolge un'attività inquadrabile nella prestazione d'opera professionale ex art. 2229 c.c.. L'Agente dei calciatori svolge un'attività che la Giurisprudenza comunitaria (Cort. Giust. CE, ord. 23 febbraio 2006) ha definito come «*periferica all'attività sportiva*». Tale inquadramento comporta l'applicazione, all'attività dell'agente, della disciplina codicistica in materia d'opera intellettuale.

REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI FIGC 2011

Art. 1 comma 2 definisce invece gli Agenti quali *“liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC”*.

Art. 1 comma 3 precisa che: *«gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.»*

Art. 24: Clausola compromissoria

1. *«In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA»*

1 APRILE 2015

Entra in vigore il FIFA Regulation on Working with Intermediaries



1 APRILE 2015

Entra in vigore il Regolamento per Servizi di Procuratore Sportivo



REG. SERVIZI PROCURATORE SPORTIVO 2015



ART. 5 Contratto di Rappresentanza

Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, **e può contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie. (...)**



Codice Procedura Civile

QUALE TRIBUNALE?



Al generale criterio del Foro del Convenuto, «per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio» (**art. 20 c.p.c.**)

Art. 1182 c. 3 c.c. «L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio»





STUDIO  ELSA
AVVOCATI ASSOCIATI

Esempio: il conflitto di interessi

Art. 7 comma 1 Reg. Servizi Procuratore Sportivo

«il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel contratto di rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate.(...)»

Tribunale di Pordenone sentenza 20 aprile 2016

«Conclusivamente, non è decisivo nella presente vicenda contrattuale accertare se il Calciatore avesse conferito un mandato al Procuratore, circostanza apparentemente confermata dal Calciatore che ha dichiarato che il Procuratore era stato da lui incaricato di rappresentarlo nelle trattative aventi ad oggetto la cessione ad altre società e ciò per l'assorbente ragione che essa non ha impedito al Procuratore lo svolgimento del mandato conferitogli dalla società opponente, nell'interesse della stessa»

«Per la sussistenza di un conflitto è necessaria la presenza di interessi contrapposti e inconciliabili, così che la soddisfazione dell'interesse del rappresentante comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse del rappresentato o viceversa, e che da tale contrapposizione discende per il rappresentato un danno effettivo e potenziale, posto che nessun conflitto può essere ipotizzato nel caso in cui il compimento del negozio rappresentativo sia tale da soddisfare contemporaneamente l'interesse del rappresentato e del rappresentante ovvero di soggetti terzi».



Grazie

Avv. Vittorio Rigo
STUDIO E.L.S.A.
AVVOCATI ASSOCIATI

VICENZA

Viale Verdi, 4

36100 Vicenza VI

Tel +39 0444 525095

BOLOGNA

Via Mezzofanti, 43

40137 Bologna BO

Tel +39 051 251849